

DIRETTIVA 96/49/CE DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,deliberando a norma della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato⁽³⁾,

- (1) considerando che nel corso degli ultimi anni il trasporto di merci pericolose per ferrovia è aumentato in misura significativa, con il conseguente aumento dei rischi in caso di incidenti e che pertanto devono essere adottate misure affinché questo genere di trasporto si effettui nelle migliori condizioni di sicurezza possibili;
- (2) considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali (COTIF), che nell'appendice B definisce le norme uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM), il cui allegato 1 contiene il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), e che l'ambito geografico d'applicazione della convenzione si estende al di là della Comunità;
- (3) considerando che detta convenzione non contempla il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia; che è quindi importante assicurare l'applicazione uniforme delle norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità; che il mezzo più appropriato per pervenirvi è allineare al RID le legislazioni degli Stati membri;
- (4) considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il ravvicinamento delle legislazioni deve essere realizzato per assicurare ai trasporti nazio-

nali e internazionali un elevato livello di sicurezza, per garantire l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza, rendendo più agevole la libera circolazione di merci e servizi in tutta la Comunità, e per assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie;

- (5) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, in base agli obiettivi fissati al capitolo 19 del piano d'azione 21 della Conferenza della CNUED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di sforzarsi d'armonizzare per l'avvenire i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose;
- (6) considerando che ancora non esiste una legislazione comunitaria specifica per disciplinare le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, che sono oggetto delle direttive 90/219/CEE⁽⁴⁾, 90/220/CEE⁽⁵⁾ e 90/679/CEE⁽⁶⁾;
- (7) considerando che le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie in materia di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente;
- (8) considerando che gli Stati membri debbono poter applicare alla circolazione sul loro territorio norme specifiche per il trasporto di merci pericolose per ferrovia;
- (9) considerando che gli Stati membri, per quanto concerne i trasporti interni di merci pericolose per ferrovia, devono mantenere il diritto di applicare provvisoriamente norme conformi alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale di merci pericolose nella misura in cui il RID non è ancora armonizzato con tali regole, che devono favorire il trasporto intermodale di merci pericolose;
- (10) considerando che ciascuno Stato membro deve conservare il diritto di disciplinare o proibire, unica-

⁽¹⁾ GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 15 e proposta modificata trasmessa il 3 ottobre 1995 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 36.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 luglio 1995 (GU n. C 249 del 25. 9. 1995, pag. 138), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 1995 (GU n. C 356 del 30. 12. 1995, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 1996 (GU n. C 141 del 13. 5. 1996, pag. 51).

⁽⁴⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 94/51/CE della Commissione (GU n. L 297 del 18. 11. 1994, pag. 29).

⁽⁵⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 94/15/CE della Commissione (GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 20).

⁽⁶⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/30/CE della Commissione (GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 41).